

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI MANFREDONIA

PROVINCIA DI FOGGIA

N. 10795 di REPERTORIO.

OGGETTO: PROGETTO “PROSECUZIONE CAPITANATA SOLIDALE
2023/2025 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)”.

L’anno duemilaventitré, il giorno diciannove, del mese di ottobre, nella
Residenza Municipale, avanti a me dott. Maurizio Guadagno, Segretario
Generale del Comune di Manfredonia, autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica,
a norma dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e ai
sensi dell’art. 52 bis della Legge 89/1913, nonché ai sensi dell’art.32 –
comma 14 - del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sono comparsi i signori:

1) Dott. Matteo Ognissanti, nato a nato a Manfredonia il 04.06.1962,
Dirigente del III Settore – Servizi alla Persona - il quale agisce in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale:
8300029714, nonché in esecuzione dell'art. 20 del Regolamento dei Contratti
e del decreto sindacale n. 6 del 08.02.2022;

E

2) Il sig. omissis., d’ora in poi denominato Ente Gestore, il quale dichiara di
agire in qualità di presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale
rappresentante di “Medtraining Società Cooperativa Sociale” con sede legale
in Foggia al Corso del Mezzogiorno n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:
03487990719, come da certificato di visura ordinaria della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia del servizio

realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

Documento n. T 526116418 estratto dal Registro Imprese in data 21.08.2023,

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con:

-“Kaleidos Società Cooperativa Sociale”, mandante, con sede legale in

Foggia al Corso del Mezzogiorno n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

04365300716, come da certificato di visura ordinaria della Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia del servizio

realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

Documento n. T 526117118 estratto dal Registro Imprese in data 21.08.2023,

rappresentata da omissis, Presidente del Consiglio d’Amministrazione e

legale rappresentante,

come da mandato speciale con rappresentanza redatto per scrittura privata, in

data 09.10.2023, dal dott. Lorenzo Cassano, Notaio in San Severo, con studio

alla via F. D’Alfonso n. 35, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Foggia e Lucera, Repertorio n. 186694, Raccolta n. 65546, registrato a Foggia

l’11.10.2023 al n. 18381 e depositata agli atti del 3° Settore, denominato

avanti “Ente Gestore”.

Comparescenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

Generale sono personalmente certo, il primo per conoscenza diretta, il

secondo tramite carta di identità n. omissis.

Premesso che:

- questa Amministrazione, da sempre sensibile alle problematiche dei cittadini stranieri, al fine di migliorare quanto già raggiunto con i precedenti progetti e sempre per garantire, anche negli anni 2023/2025, la gestione delle attività inerenti il progetto di che trattasi e, quindi, la continuità degli

interventi per l'accoglienza e l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo e beneficiari di permesso umanitario, trasmetteva al Ministero dell'Interno, in coerenza con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019, il progetto "Prosecuzione Capitanata Solidale" – anni 2023/2025.

Con decreto 34787 del 13 ottobre 2022 il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, ha approvato il progetto del Comune di Manfredonia dell'importo annuo complessivo di € 447.125,00 con un contributo assegnato di € 447.125,00 di pari importo; Dato atto che a questo Ente sono stati assegnati n. 35 beneficiari, con la conferma del costo giornaliero di € 35,00 pro capite, come da precedente progetto.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 21.11.2022 veniva stabilito di dar corso alla gara di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto per una durata di trentatre mesi, presunti approvando le direttive per il servizio;

- con determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1399 del 25.11.2022, veniva approvato il capitolato d'appalto, con la indizione della procedura aperta per l'affidamento in oggetto, per un importo complessivo di € 1.229.593,69 iva inclusa, se dovuta, per la durata di trentatre mesi, e facoltà di ripetizione e proroga tecnica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs.150/2016, da espletarsi con le modalità indicate nel capitolato di appalto e approvato il presente schema di contratto;

- con la medesima determinazione n. 1399 del 25.11.2022, venivano approvati il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento in oggetto;

- il servizio è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno, rete SAI,

Decreto n. 34787 del 13.10.2022;

▪ a seguito dell'esito della predetta gara, il suddetto servizio veniva aggiudicato, con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 446 del 31.03.2023, alle condizioni tutte contenute nel Capitolato di appalto e negli atti di gara, in favore del RTI "Medtraining Società Cooperativa Sociale", mandataria, con Kaleidos Società Cooperativa Sociale", mandante, per l'importo complessivo presunto di € 1.229.593,69, (diconsi euro unmilioneducentoventinovemilacinquecentonovantatrevirgolasessantannovecentesimi), (iva e spese accessorie incluse), tramutatosi in €1.192.333,28 (diconsi euro unmilionecentonovantaduemilatrecentotrentatrevirgolaavottocentesimi) a seguito della gestione provvisoria dell'anno 2023 protrattasi da gennaio ad aprile 2023;

▪ con determinazione dirigenziale n. 1116 del 03.08.2023, a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, l'aggiudicazione ha acquisito piena efficacia;

▪ è stato acquisito il Documenti Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Tutto ciò premesso tra le parti intervenute, così come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Art. 2- Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione, compresa di gestione operativa, di tutti gli interventi e le attività di cui al progetto "Prosecuzione

Capitanata Solidale anni 2023/2025”, a partire dal 1° maggio 2023, previsti nell’ambito del Comune di Manfredonia, approvato con Deliberazione di G. C. n. 209 del 21.11.2022 ed approvato dal Ministero dell’Interno con il citato Decreto 34787/2022 e regolato dal Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e relative linee guida allegate, che qui si danno per conosciuti richiamati ed allegati;

In particolare, il progetto “Prosecuzione Capitanata Solidale 2023-25” consiste nella prosecuzione del sistema locale integrato di tutela ed accoglienza per rifugiati, titolari di permesso umanitario, e richiedenti asilo, che si realizza, oltre agli interventi basilari previsti come il vitto e l’alloggio, attraverso l’erogazione in favore dei n. 35 ospiti assegnati delle prestazioni, nel numero effettivamente presente durante la gestione del progetto:

- servizi di accoglienza,
- servizi individualizzati per l’integrazione,
- servizi di tutela,

nei termini indicati dal capitolato d’appalto, nelle linee guida ministeriali e nelle altre disposizioni fissate dal Comune o dal Ministero dell’Interno.

Il progetto prevede anche, nelle forme indicate negli elaborati, i servizi proposti dall’Ente Gestore nella sua proposta progettuale.

Il progetto sarà realizzato con la collaborazione di eventuali partners indicati nel progetto e comprende anche l’attività di monitoraggio del Comune intesa a verificare la rispondenza tra le indicazioni progettuali, le attività espletate e i risultati raggiunti anche attraverso la compilazione, con cadenza periodica, di apposita scheda di monitoraggio.

Art. 3 - Obblighi contrattuali

L'Ente Gestore, con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni di cui al progetto che qui si danno per ripetute e trascritte sempre in favore dei complessivi n. 35 beneficiari, presunti.

In particolare si impegna:

- a provvedere all'assunzione, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, degli operatori remunerati impegnati nel progetto e ad assicurare la disponibilità degli operatori volontari che dovranno supportare le figure retribuite;
- ogni operatore (retribuito o volontario) dovrà avere buona conoscenza di base della lingua inglese, il possesso di titoli di cultura, professionalità ed esperienza adeguati all'incarico che dovrà svolgere. Il personale, inoltre, dovrà essere disponibile e flessibile in relazione ad orari e problematiche e dare orari certi di presenza e disponibilità ad un incontro mensile di raccordo;
- al personale retribuito dovrà essere corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti contratti d lavoro;
- dovrà essere garantita la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni concernenti: il numero, le modalità e i tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione; i nominativi dei responsabili; beni mobili ed immobili in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
- ad adottare il regolamento ed il contratto di accoglienza che dovranno essere sottoscritti dagli ospiti per accettazione. In caso contrario gli stessi saranno allontanati dal progetto;

- ad assicurare le condizioni di igienicità e di pulizia stabilite dalla vigente normativa con facoltà di verifica da parte del responsabile del Comune;
- ogni pagamento a favore degli ospiti, dovrà essere comunicato preventivamente al personale incaricato dal Comune (Assistente Sociale e Operatore Amministrativo).

Il gestore si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse e a rispettare quanto previsto dal D.Lg. vo 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi.

Il Comune garantisce tramite il responsabile del progetto e i suoi collaboratori la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza.

Art. 4 – Personale

Il soggetto gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando il personale previsto in capitolato e nel progetto proposto con le professionalità ivi indicate da documentarsi con appositi curricula.

1. Il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione e a garantire tutto il personale, inclusa l'équipe multidisciplinare, con competenze, ruoli e modalità previste dal Manuale operativo SAI, necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune, come pure i revisori incaricati, nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività relative al personale impiegato, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione dello stesso.

2. Il soggetto gestore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge,

il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

L'ente gestore, inoltre, per la realizzazione del progetto, si avvarrà della collaborazione degli Enti e soggetti eventualmente indicati nel progetto stesso, ferma restando la titolarità della gestione in capo allo stesso e la relativa responsabilità di tutte le attività progettuali da realizzare.

Il gestore assume verso tutti gli operatori e verso i terzi tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio o dei propri addetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente gestore provvederà alla stipula di apposita copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortunio relativi sia agli operatori che agli ospiti delle strutture, nei termini previsti nel capitolato d'appalto.

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, e di quanto disciplinato dall'art. 21, comma 6, del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm. e ii., relativamente alle clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo servizio nei termini richiesti dal presente capitolato e del C.C.N.L. di categoria, l'appaltatore si obbliga, fornendo in merito, in sede di gara, apposita dichiarazione conforme e relativo progetto, ad acquisire e mantenere in servizio, con contratto di lavoro subordinato, il personale già impiegato nel servizio oggetto del presente appalto dall'attuale affidatario, con gli

inquadramenti in atto, nei limiti compatibili con il presente servizio, come da elenco di cui alla nota fornita dal precedente gestore nell'ambito della procedura di gara.

Art. 5 - Registri

L'Ente gestore è tenuto ad esibire in ogni momento al responsabile del progetto comunale il registro delle entrate e delle spese e quello della presenza degli ospiti all'interno delle strutture. Un elenco degli ospiti dovrà essere inviato al Responsabile del Progetto con l'indicazione del domicilio degli stessi.

Art. 6 – Durata

La durata della presente contratto è di trentadue mesi, a decorrere dall'1.05.2023, a seguito della conclusione della gestione provvisoria e fino al 31.12.2025.

Prima della suddetta scadenza, a seguito di valutazioni di opportunità e di merito, e verificata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse ed in particolare la prosecuzione dei finanziamenti da parte del Ministero, il Comune si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 63, comma 5) del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni di cui al presente atto, previo avviso da comunicarsi all'aggiudicatario 20 giorni prima della scadenza contrattuale.

Il ricorso a detta procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 11) del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà, di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione e sempre in presenza del relativo finanziamento ministeriale.

5. Il Comune di Manfredonia si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente avviso e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire al soggetto gestore in conseguenza di interruzione o riduzione del finanziamento assegnato dal Ministero o per altra ragione motivata.

Art. 7 – Corrispettivo e suo pagamento

Il corrispettivo annuo per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento, corrisponderà alla quota di finanziamento concessa annualmente dal Ministero dell'Interno, pari al 100% dell'importo complessivo del progetto e nello specifico € 447.125,00 per 35 utenti su base annua, a fronte del progetto complessivo di pari importo di € 447.125,00.

L'importo del corrispettivo effettivo dovuto sarà determinato a consuntivo, ad effettiva approvazione dello stesso da parte del Ministero dell'Interno, in funzione del numero delle persone effettivamente accolte, per il numero di giorni di accoglienza, secondo i parametri indicati e secondo l'approvazione del Ministero dell'Interno della rendicontazione trasmessa dal soggetto gestore.

Con tali importi il soggetto gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo e delle somme pattuite, essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale del contratto, salvo quanto

eventualmente riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Interno finanziatore.

2. In seguito all'accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno, il pagamento avverrà a favore del soggetto gestore a seguito di presentazione della documentazione richiesta sulla base della disciplina ministeriale e quanto ordinariamente richiesto dalla normativa vigente. Le spese per l'erogazione del servizio potranno e dovranno essere anticipate dal soggetto gestore.

Si specifica che l'importo erogato è comprensivo degli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di ogni eventuale onere ai fini iva, come pure che l'importo di progetto comprende ogni spesa accessoria del progetto stesso sostenuta dal Comune, come incentivi al personale, contributo Anac, spese per gara d'appalto, compenso revisori e simili.

3. Il saldo del finanziamento annuo concesso sarà erogato a seguito dell'esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio Centrale SAI e sarà eventualmente soggetto alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in sede di tale verifica. L'amministrazione procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse, solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa del gestore, previa acquisizione del durc.

4. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto gestore. In tale ipotesi, la somma da liquidare sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio

economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

5. Il gestore non potrà imputare al Comune ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito.

I pagamenti a favore dell'Ente Gestore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale dedicato.

L'Ente Gestore dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare a questo Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, dell'Ente Gestore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Ente Gestore dichiara di essere a conoscenza che, nel caso in cui, per un qualsiasi imprevedibile motivo, il finanziamento venga revocato o ridotto, il Comune di Manfredonia si riserva di provvedere al pagamento delle somme all'Ente gestore, sulla base dei contributi effettivamente accreditati e delle risorse economiche proprie investite nel progetto.

Dichiara, altresì, che le spese ritenute non ammissibili a rimborso da parte del Ministero dell'Interno – SAI – sono a carico dell'Ente Gestore.

Art. 8 - Rendicontazione delle Spese e controlli

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno e secondo eventuali indicazioni e/o specifiche richieste del Comune, sino alla concorrenza dell'importo concesso, tenuto conto del quadro economico del piano finanziario allegato al progetto e sino all'ammontare complessivo dell'intero progetto pari ad € 447.125,00 all'anno, comprensive delle spese come innanzi indicato.

Il soggetto gestore si impegna a rendicontare periodicamente le spese sostenute in conformità al piano finanziario e a quanto richiesto dal Servizio Centrale SAI con allegata la documentazione richiesta.

Resta a carico del soggetto gestore ogni responsabilità contabile e fiscale a cui la stessa soggiace per effetto delle vigenti normative (tenuta della contabilità, fatturazione, obblighi tributari ed altro) e con la presente si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni e pretese fiscali o di ogni genere.

Il Gestore si impegna a redigere il Registro Generale delle Spese, il Registro di erogazione dei Pocket Money nonché il Registro di presenza dei beneficiari, ed ogni altro registro o documento richiesto, rispettando le prescrizioni al riguardo impartite dal Ministero. Tali registri dovranno essere vidimati in ciascun foglio e sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto gestore, il quale attesterà la veridicità delle informazioni contenute.

I mobili le attrezzature e quant'altro acquistati con i fondi del progetto dovranno essere utilizzati esclusivamente per espletare le attività del progetto.

Il Gestore si impegna a predisporre la rendicontazione annuale finale da trasmettere al Ministero così come specificato nel Manuale per la rendicontazione redatto a cura del Servizio Centrale, e a depositarla al comune, completa in ogni suo allegato e interamente quietanzata, entro i termini fissati dal Ministero, anche ai fini delle verifiche di competenza di revisori incaricati.

Secondo le disposizioni ministeriali il Comune si avvale del Collegio dei Revisori del Comune per effettuare le verifiche amministrativo- contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale unico di rendicontazione SAI". L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 9 -Penalità

Il soggetto gestore nell'espletamento del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché a quanto altro si è impegnato ad eseguire nell'offerta.

Qualora si verifichi l'interruzione, il ritardo o la incompleta esecuzione di uno dei servizi affidati, verrà comminata all'appaltatore una penale graduata, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, da euro 50,00 a euro 2.000,00 stabilita insindacabilmente dal

Comune a seguito di regolare contestazione di addebito e previa acquisizione di sue eventuali giustificazioni.

Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni degli utenti o del personale addetto alla vigilanza ed assistenza oltre che gli interessati allo svolgimento del servizio stesso.

Le penalità saranno comminate mediante nota d'addebito approvata dal responsabile comunale del servizio, previa contestazione scritta dell'inadempienza.

Decorsi quindici giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del soggetto gestore, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono e si opera mediante deduzione sulle emanande fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

Il soggetto gestore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Il soggetto gestore si impegna a non interrompere il servizio senza autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Il soggetto gestore terrà sollevato il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto entro il termine fissato potrà essere considerato rinunciatario e nei suoi confronti il Comune procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'adozione di tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che segue nella graduatoria e così di seguito.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di 3 penalità per gravi motivi e successiva diffida ad adempiere;
- b) messa in liquidazione del soggetto gestore;
- c) mancata osservanza delle norme sul subappalto;
- d) mancata stipulazione dei contratti assicurativi richiesti;
- e) mancato avvio o interruzione non motivati del servizio;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) gravi inadempienze e mancato rispetto delle modalità di effettuazione del servizio e delle direttive impartite;
- h) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, il soggetto gestore

incombe nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione del servizio da parte del Comune, il soggetto gestore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 11 -Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è riconosciuta la competenza esclusiva del foro di Foggia.

Art. 12 - Osservanza delle norme

L'Ente gestore, nell'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate da pubbliche autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto, nonché al rispetto del diritto alla riservatezza secondo quanto disciplinato dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 13 - Codice di Comportamento

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'affidamento, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Manfredonia, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.94 del 30.06.2021 e disponibile sul sito istituzionale del Comune, che dichiara di conoscere.

In caso di violazione degli obblighi di comportamento, il Comune di Manfredonia avrà facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità e della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 14 – Anticorruzione

Il Comune informa dell'adozione del vigente del Piano Anticorruzione (PTPCT) che l'Operatore economico si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dello stesso; dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ovvero l'aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D. Lgs. n. 105 del 2001, così come modificato dall'art. 1 comma 42 lettera i) della L. 6 novembre 2012 n. 190, l'Ente Gestore sottoscrivendo il presente contratto dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per il triennio

successivo alla cessazione di lavoro.

Art. 15 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente contratto, l'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 103, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 195860489 emessa in data 24.08.2023 dalla UnipolSai Assicurazioni, rilasciata dall'agenzia di Manfredonia, codice subagenzia 100, per l'importo di € 61.479,69 pari al 5% dell'importo contrattuale presunto di € 1.229.593,69, così determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto L.gs. 50/2016, successivamente ridotta del 50% per possesso certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2015, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 - comma 5 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.

L'ammontare residuo pari a 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato al termine dell'affidamento.

Per la copertura assicurativa RCT/RCO l'Ente Gestore ha stipulato l'appendice n.004 alla polizza n. 410428876 con decorrenza dal 29.10.2022 e con scadenza al 31.12.2023, della società Generali Italia S.p.A., Foggia San Lorenzo, codice I35 00, per un massimale di:

- € 1.000.000,00 per sinistro, per danni a persone e a cose per la RCT;

- € 1.000.000,00 per persona, per la RCO.

La polizza suddetta è stata trasmessa a mezzo pec al RUP.

La polizza, che dovrà coprire tutta la durata dell'appalto, per gli anni successivi al 2023 dovrà essere trasmessa, a mezzo pec, al Responsabile del Procedimento.

Art. 16 – Adempimenti antimafia

Il Comune di Manfredonia, in data 30.05.2023, ha provveduto a richiedere le informazioni di cui all'art.91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., alla Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 100 del decreto medesimo, in capo alla “Medtrainig Società Cooperativa Sociale” (mandataria), prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0037023_20230530 e alla “Kaleidos Società Cooperativa Sociale” (mandante), prot. n. PR_FGUTG_Ingresso n. 0037050_20230530.

Considerata la necessità di dover provvedere alla materiale stipula del presente contratto in carenza di avvenuta acquisizione del previsto certificato da parte del sistema di certificazione antimafia e, preso atto del decorso dei termini di cui all'art.92 comma 2 primo periodo del D.Lgs n.159/2011 – Codice Antimafia, le parti provvedono alla suddetta presente stipula ai sensi del successivo comma 3, primo periodo, del citato articolo 92, fatte salve ed impregiudicate le espresse previsioni di cui al medesimo comma 3 ove si prevede che: “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle

utilità conseguite”.

Art. 17 - Spese di registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo presunto del presente contratto è pari a € 1.192.333,28 iva inclusa, e nei termini di legge e la cui aliquota, trattandosi di servizi socio sanitari, può dipendere dalla natura giuridica dell'aggiudicatario.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 5, del D.Lgs. 117/2017 e sarà sottoposto a registrazione fiscale in misura fissa.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/1986 trattandosi di prestazioni di servizi soggette a regime I.V.A.

Art. 18 – Cessione del Contratto - Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

E' vietato il subappalto anche parziale delle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna attività del servizio.

Art. 19 - Cessione del Credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di

impresa. La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata all'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel Capitolato d'oneri si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore ed alla normativa specifica in materia di SAI.

Art. 21 – Privacy

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), l'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 22 del Capitolato d'Appalto.

Le parti si danno atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, rispettando il Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

Per il Comune di Manfredonia i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono: il Comune di Manfredonia e il Responsabile della Protezione dei Dati Personali in carica presso il Comune stesso.

Per l'Ente Gestore il Titolare del Trattamento è il dott. omissis.

Richiesto, io Segretario generale del Comune di Manfredonia, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero ventidue pagine e numero 11 righe della ventiduesima, dandone lettura a video alle parti, le quali l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale-, di seguito verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Il Comune di Manfredonia nella persona del Dirigente del 3° Settore, dott.

Matteo Ognissanti, con firma digitale.

L'Ente gestore nella persona del dott. omissis., con firma digitale.

In presenza delle parti io Segretario Generale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.